



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380
Mailto: cta.triveneto@fipavveneto.net

Comunicato n.ro 10 del 20/12/2011

Ricorso dell'atleta RUARO MATTIA per lo scioglimento del vincolo dalla Società SCHIO SPORT (Cod. Fipav 06.029.0213).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Vice Presidente)
Avv. Diego Bucci	(Assistente)
Avv. Silvia Ruffato	(Componente)
Sig.ra Daniela Marcato	(Segretaria)

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per il giorno 14 dicembre 2011 per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede;

PREMESSO CHE

- con lettera raccomandata A.R. del 13 ottobre 2011, regolarmente ricevuta in data 18 ottobre 2011, l'atleta Ruaro Mattia chiedeva, in via amichevole, allo Schio Sport, il consenso allo scioglimento del vincolo.
- La società Schio Sport negava il consenso.
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, in data 04 novembre 2011 l'atleta chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo quale motivo il ritiro da parte del Sodalizio della squadra partecipante al campionato di Serie C, campionato a cui l'Atleta aveva partecipato nelle ultime due stagioni sportive.
- La società si costituiva in giudizio eccependo che l'Atleta era stato messo nella possibilità di partecipare ad eguale campionato (serie C) tramite trasferimento ad altra società, ma l'Atleta aveva rifiutato ogni alternativa proposta.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380
Mailto: cta.triveneto@fipavveneto.net

Comunicato n.ro 10 del 20/12/2011

- Alla riunione era presente il ricorrente personalmente; per la società il Presidente Signor Annunziata Enzo Enrico.
- La causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'atleta è infondato e quindi deve essere respinto.

All'esito della discussione non sono emersi elementi idonei a suffragare l'esistenza di una effettiva impossibilità dell'Atleta di praticare lo sport della pallavolo, nonostante il ritiro della squadra iscritta alla serie C. Allo stesso era stata offerta, infatti, ampia possibilità di essere trasferito ad altri sodalizi, anche di medesima categoria, ma questi rifiutava adducendo propri motivi personali.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e per l'effetto, dispone l'incameramento della tassa versata dal ricorrente e la restituzione di quella versata dal sodalizio.

Affissione all'Albo 20/12/2011

f.to la Segretaria
Daniela Marcato

f.to il Presidente
Pietro Bianzale